DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCIO PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DI PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 10

Disposizioni in tema di commissioni consultive del Dipartimento dello spettacolo

La commissione centrale per la musica, di cui dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni altra funzione consultiva che l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare. Le commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte da sei membri, nominati con decreto dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo e scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Le commissioni sono presiedute dal capo del Dipartimento dello spettacolo. I componenti delle commissioni di cui al comma 1 restano in carica tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del triennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti. I componenti delle commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo procede alla nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 2. Le commissioni devono insediarsi entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla efficacia del decreto di nomina dei componenti. Con decreto dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo, di

concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di bilancio, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi del comma 1, per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 1 restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

Versione in vigore dal 26 agosto 1996, non più in vigore dal 26 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore
Estremi	Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-bilancio-per-le-imprese-operanti-1996/art-10-disposizioni-in-tema-di-commissioni-consultive-del-dipartimento-dello/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it